

Legislazione sugli Scarichi delle Condense d'Aria Compressa

La Condensa:

Le condense provenienti da compressori lubrificati, fortemente carichi di idrocarburi (fino a 1100 mg/L), sono considerati scarichi dannosi per l'ambiente.

Normativa vigente:

- 1. Legge n. 76-663 del 19 luglio 1976** relativa agli stabilimenti classificati per la protezione dell'ambiente (ICPE).
- 2. Legge n. 92-3 del 3 gennaio 1992** sull'acqua.
- 3. Decreto n. 93-742 del 29 marzo 1993** relativo alle procedure di autorizzazione e dichiarazione degli scarichi.
- 4. Decreto n. 93-743 del 29 marzo 1993** che definisce la nomenclatura delle operazioni soggette ad autorizzazione o dichiarazione.
- 5. Decreto del 2 febbraio 1993** che regola i prelievi, il consumo d'acqua e gli scarichi degli stabilimenti classificati.

Controlli e limiti degli scarichi:

I controlli degli scarichi sono effettuati dagli agenti della DRIRE. I valori limite per gli idrocarburi sono:

- 5 a 10 mg/L per gli impianti classificati** se lo scarico supera i 100 g/giorno.
- 20 mg/L per gli impianti non classificati.**

Questi valori possono variare a seconda delle regioni e essere adeguati dalle autorità locali.

Sanzioni:

L'articolo L216-6 del Codice dell'Ambiente stabilisce che lo scarico di sostanze nocive nelle acque è punito con due anni di reclusione e 75.000 € di multa, salvo che gli scarichi rispettino le prescrizioni di un decreto di autorizzazione.

Nuove Pratiche e Tecnologie:

È raccomandato l'uso di **scaricatori di condensa a perdita d'aria nulla** per evitare la perdita di aria compressa e ridurre i costi energetici.

Questi sistemi eliminano efficacemente i condensati senza far fuoriuscire aria compressa, ottimizzando così le prestazioni e la redditività degli impianti.

Per informazioni più dettagliate e aggiornate, è consigliabile consultare le agenzie locali della DRIRE, le prefetture o le autorità competenti in materia ambientale.